



COMUNE DI VILLA MINOZZO

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2017

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Metodologie di compostaggio

Art. 4 - Rifiuti compostabili

Art. 5 - Agevolazioni tributarie

Art. 6 - Condizioni per l'agevolazione

Art. 7 - Procedura per l'agevolazione

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Art. 9 – Applicazione del regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Villa Minozzo intende promuovere l'auto compostaggio come forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti domestici con il fine di ridurre la produzione dei medesimi determinando effetti positivi sull'ambiente e sulla salute umana ed abbattendo i costi di smaltimento a carico della collettività.

Con il presente regolamento si intendono fornire indicazioni sulla corretta pratica del compostaggio domestico e norme precise per l'ottenimento di un incentivo economico premiante a favore delle utenze che optano per questa pratica.

Il Comune promuove l'auto compostaggio dei residui organici come buona pratica anche presso le utenze non domestiche, purché svolto secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 3 e 4 del presente regolamento. Resta inteso che le agevolazioni di cui all'art. 5 sono limitate alle sole utenze domestiche.

Art. 2 - Definizione

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto).

Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino.

Il compostaggio si realizza con la raccolta differenziata degli scarti organici che vengono in tal modo sottratti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, accumulati direttamente dal cittadino e trattati al fine di compiere la trasformazione in *compost*.

Art. 3 - Metodologie di compostaggio

I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono i seguenti:

- a. cumulo o buca/fossa;
- b. utilizzo compostiera auto costruita;
- c. utilizzo compostiera commerciale.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

Il sito di compostaggio dovrà essere individuato in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato, con particolare riguardo alla modalità della lettera a. precedente.

Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito nel cassonetto dei rifiuti.

Art. 4 - Rifiuti compostabili

Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, gusci di uova, ossa (in limitata quantità) e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- materiali compostabili in modica quantità in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Le regole e le modalità dettagliate per lo svolgimento di una buona attività di compostaggio sono descritte in apposito materiale illustrativo presente presso gli Uffici comunali, nel sito istituzionale e nella "Guida Pratica al Compostaggio", a cura di IREN, allegata al presente regolamento.

Art. 5 - Agevolazioni tributarie

Le utenze domestiche che scelgono di svolgere la pratica del compostaggio hanno diritto ad una riduzione percentuale del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicato alle abitazioni ed alle pertinenze, secondo una percentuale deliberata annualmente dall'Amministrazione comunale al momento dell'approvazione delle tariffe.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi artt. 6 e 7.

Art. 6 - Condizioni per l'agevolazione

Perché i contribuenti possano ottenere l'agevolazione devono:

- a. svolgere correttamente l'attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi nei cassonetti di raccolta rifiuti. Solo per quantità elevate di rifiuti compostabili (es. tagli di erba, siepi) difficilmente utilizzabili nella quotidiana attività di compostaggio è consentito il ricorso al Centro di Raccolta. Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti artt. 3 e 4;
- b. essere residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Villa Minozzo che occupino ai fini TARI un'utenza domestica e in regola con il pagamento del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c. praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo o buca/fossa ben definito e unico per ogni nucleo familiare. Eventuali strutture abitative con più famiglie dovranno avere più luoghi di compostaggio distinti in modo da poter verificare, per ogni famiglia, il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio;
- d. dichiarare, in sede di compilazione dell'istanza di autocertificazione, la destinazione finale del compost prodotto;
- e. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo art. 8.

Art. 7 - Procedura per l'agevolazione

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) in qualsiasi momento dell'anno con efficacia dal 1° gennaio successivo eccetto quelle pervenute entro il 31 gennaio che avranno efficacia dal 1° gennaio precedente.

La richiesta non dovrà essere ripetuta per gli anni successivi in quanto l'agevolazione sarà rinnovata automaticamente.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo art. 8.

La modulistica per la domanda di agevolazione (istanza di autocertificazione – All.to 1) e per la comunicazione di cessazione del compostaggio (All.to 2) è reperibile all'Ufficio Tributi del Comune di Villa Minozzo e sul sito internet del Comune.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte a campione, senza alcun preavviso, da parte di personale del Comune di Villa Minozzo, o da quest'ultimo autorizzato.

Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio, verrà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà irrorata la sanzione per infedele dichiarazione.

Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

In accordo alle "Linee guida per l'applicazione dei nuovi criteri di calcolo della percentuale di raccolta differenziata" approvate dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 2218/2016 (in recepimento del D.M. 26 maggio 2016 pubblicato in G.U. Serie Generale n.146 del 24/6/2016) i rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze domestiche che fruiscono della riduzione tariffaria ai sensi dei precedenti artt. 5,6 e 7 potranno essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata del Comune.

Art. 9 – Applicazione del regolamento

Il presente regolamento è composto di n. 9 articoli compreso il presente ed entra in vigore ai sensi del Capo II, art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice civile (Disposizioni sulla legge in generale).